

Presidenza/prot. Comunicazioni 467/24 aprile 2021/m.d.

pregg.<sup>mi/e</sup> sigg.<sup>ri/e</sup> **presidenti/esse**  
spett.<sup>li</sup> sigg.<sup>ri/e</sup> **direttori/trici**  
**segreterie**  
dei cori affiliati alla  
Federazione

Bolzano, 24 aprile 2021

**Oggetto: Invio decreto-legge nr. 52 e ordinanza presidenziale nr. 20/2021**

Con la presente si inoltra per opportuna conoscenza il decreto-legge 22 aprile 2021 nr. 52 emanato dal Presidente della Repubblica italiana, prof. avv. Sergio Mattarella, e l'ordinanza nr. 20/2021 del 23.04.2021 del Presidente della Provincia, dott. Arno Kompatscher, contenente "ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Sono state evidenziate le linee che competono il settore culturale.

Cordiali saluti

**La Presidentessa della Federazione Cori dell'Alto Adige**  
**dott. prof. Tamara Paternoster Mantovani**



Nr. 2 allegati:

1. DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, nr. 52
2. Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente nr. 20/2021 del 23.04.2021



**Federazione Cori dell'Alto Adige**

via di Mezzo ai Piani, 18  
39100 Bolzano

[www.federcorialtoadige.it](http://www.federcorialtoadige.it)

+39 0471 32 4355  
PEO: [info@federcorialtoadige.it](mailto:info@federcorialtoadige.it)

PEC: [federcorialtoadige@pec.it](mailto:federcorialtoadige@pec.it)

Cod. fisc.: 800 13 62 02 18

IBAN:  
IT63 W060 4511 6020 0000 5000 494  
Cassa di Risparmio – Ag.2 – Bolzano

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52.

**Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:


a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Art. 2.

*Misure relative agli spostamenti*

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro



ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

### Art. 3.

#### *Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.*

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.


5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

### Art. 4.

#### *Attività dei servizi di ristorazione*

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.





## Art. 5.

*Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi*

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

## Art. 6.

*Piscine, palestre e sport di squadra*

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

## Art. 7.

*Fiere, convegni e congressi*

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

## Art. 8.

*Centri termali e parchi tematici e di divertimento*

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.



## Art. 9.

*Certificazioni verdi COVID-19*

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

*a)* certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al *virus* SARS-CoV-2;

*b)* vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

*c)* *test* molecolare: *test* molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da *loop* (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

*d)* *test* antigenico rapido: *test* basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

*e)* Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

*a)* avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

*b)* avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

*c)* effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al *virus* SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *a)*, ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *b)*, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera *b)*, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c)*, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del *test* ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i *test* di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 2013.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.



10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 10.

*Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19  
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*

1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.

#### Art. 11.

*Proroga dei termini correlati con lo stato  
di emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

#### Art. 12.

*Misure in materia di trasporto aereo  
di linea di passeggeri*

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

#### Art. 13.

*Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

#### Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA





**ALLEGATO 1**  
**(ART. 9 - Certificazioni verdi**  
**COVID-19)**

**TABELLA**  
**CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI CUI**  
**ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2**

**1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:**

Cognome e nome

*name: surname(s) and forename(s);*

Data di nascita

*date of birth;*

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

*disease or agent targeted: COVID-19;*

Tipo di Vaccino

*vaccine/prophylaxis;*

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

*vaccine medicinal product;*

Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino

*vaccine marketing authorization holder or manufacturer;*

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato


*number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;*

Data dell'ultima somministrazione effettuata;

*date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;*

Stato membro di vaccinazione

*Member State of vaccination;*



Struttura che detiene il certificato

*certificate issuer;*

Identificativo univoco del certificato

*unique certificate identifier.*

**2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:**

Cognome e nome

*name: surname(s) and forename(s);*

Data di nascita

*date of birth;*

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

*disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;*

Data del primo test positivo

*date of first positive test result;*

Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione

*Member State of test;*

Struttura che ha rilasciato il certificato

*certificate issuer;*

Validità del certificato dal .. al:

*certificate valid from...until;*

Identificativo univoco del certificato

*unique certificate identifier.*

**3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:**


Cognome e nome

*name: surname(s) and forename(s);*

Data di nascita

*date of birth;*

Malattia o agente bersaglio: COVID-19





*disease or agent targeted: COVID-19;*

Tipologia di test effettuato

*the type of test;*

Nome del test

*test name;*

Produttore del test

*test manufacturer;*

Data e orario della raccolta del campione del test

*date and time of the test sample collection;*

Data e orario del risultato del test

*date and time of the test result production;*

Risultato del test

*result of the test;*

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

*testing center or facility;*

Stato membro in cui è effettuato il test

*Member State of test;*

Struttura che detiene il certificato

*certificate issuer;*

Identificativo univoco del certificato

*unique certificate identifier.*




## ALLEGATO 2

## (ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19))

1	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale</b>
2	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</b>
3	Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Permanenza in servizio del personale sanitario</b>
4	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale</b>
5	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</b>
6	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Semplificazioni in materia di organi collegiali</b>
7	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b>
8	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio</b>
9	Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</b>
10	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</b>
11	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <b>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</b>



12	<p>Articolo 1, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p><b>Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica</b></p>
13	<p>Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p><b>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</b></p>
14	<p>Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p><b>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari</b></p>
15	<p>Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p><b>Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari</b></p>
16	<p>Articolo 27-<i>bis</i>, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p><b>Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti</b></p>
17	<p>Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p><b>Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</b></p>
18	<p>Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p><b>Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</b></p>
19	<p>Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p><b>Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</b></p>
20	<p>Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p><b>Proroga piani terapeutici</b></p>
21	<p>Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p><b>Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato</b></p>
22	<p>Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p><b>Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali</b></p>
23	<p>Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p><b>Sorveglianza sanitaria</b></p>
24	<p>Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p><b>Disposizioni in materia di lavoro agile</b></p>
25	<p>Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p>



	<b>Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>
26	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <b>Edilizia scolastica</b>

21G00064

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 aprile 2021.

**Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile».**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, recante «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 2005, n. 204, e successive modificazioni;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2019, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2019, n. 305, la quale all'art. 2, comma 1, dispone che l'efficacia della predetta ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 è prorogata fino al 21 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196;


Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza aviicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2018, n. 91;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Rilevato che la Commissione europea ha avviato una profonda riforma della normativa relativa al co-finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei Piani di sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili mediante l'adozione del *Multiannual Financial Framework* (MFF) da parte del Consiglio europeo e successivamente dell'implementazione del *Single Market Programme Regulation* (SMP) che sarà la base normativa per il co-finanziamento dei futuri programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali ed andrà a sostituire il regolamento (UE) n. 652/2014 sopra citato attualmente in vigore;

Vista la nota del 17 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha invitato tutti gli Stati membri ad attuare le misure di sorveglianza ed eradicazione sul proprio territorio tenendo in considerazione la situazione epidemiologica nazionale e nei Paesi limitrofi nonostante i ritardi nell'approvazione del SMP invitando tutti gli Stati membri nel corso del 2021 a continuare ad attuare i Piani di sorveglianza approvati per il 2020 che per l'Italia sono stati avallati con la *Grant Decision* n. SANTE/VP/2020/IT/SI2.823609 e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili il quale modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e in particolare, l'art. 10,





**DRINGLICHKEITSMABNAHME DES  
LANDESHAUPTMANNES BEI GEFAHR IM  
VERZUG****Nr. 20 vom 23.04.2021****Weitere dringende Maßnahmen zur  
Vorbeugung und Bewältigung des COVID-  
19-Notstands****DER LANDESHAUPTMANN****GESTÜTZT AUF**

- Artikel 8 Absatz 1 Ziffern 13, 19, 25 und 26, Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 Absatz 2 des Autonomiestatuts, auch mit Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3;
- das Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, in geltender Fassung;
- das Dekret des Ministerratspräsidenten vom 2. März 2021, mit Gesetzesdekret vom 22. April 2021, Nr. 52 bis zum 31. Juli 2021 verlängert;
- die Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes bei Gefahr im Verzug Nr. 19 vom 16.04.2021;
- das Gesetzesdekret vom 22. April 2021, Nr. 52;
- den wöchentlichen Bericht des Monitorings der Phase 2 des Gesundheitsministeriums und des Obersten Gesundheitsinstituts Nr. 49 für den Zeitraum vom 12. bis 18. April 2021;
- das Schreiben vom 23.04.2021, Prot. Nr. 111058/21, des Generaldirektors und des Sanitätsdirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebs;

**FESTGESTELLT,**

- dass mit Gesetzesdekret vom 22. April 2021, Nr. 52, den COVID-19-Notstand, ursprünglich ausgerufen mit Beschluss des Ministerrats vom 31. Januar 2020, bis

**ORDINANZA PRESIDENZIALE  
CONTINGIBILE E URGENTE****n. 20 del 23.04.2021****Ulteriori misure urgenti per la prevenzione  
e gestione dell'emergenza epidemiologica  
da COVID-19****IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA****VISTO**

- l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25 e 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10, e l'articolo 52, secondo comma, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 e successive modifiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n.52;
- l'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 19 del 16.04.2021;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità n. 49 relativo al periodo dal 12 al 18 aprile 2021;
- la lettera del 23.04.2021, prot. n. 111058/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;

**CONSTATATO**

- che con decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio



zum 31. Juli 2021 verlängert wurde,

- dass das Gesetzesdekret vom 22. April 2021, Nr. 52 den gesamtstaatlichen Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Virus ergänzt hat, um die schrittweise Wiederaufnahme der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten zu ermöglichen;
- dass der wöchentliche Bericht Nr. 49 für den Zeitraum vom 12. bis 18. April 2021 im Rahmen des Monitorings der Phase 2 des Gesundheitsministeriums und des Obersten Gesundheitsinstituts allgemein eine Verbesserung der epidemiologischen Situation im Landesgebiet aufzeigt, mit einem Trend der Reduzierung der Positivitätsrate bei den Abstrich-Tests und beim RT-Index, sowie beim Prozentsatz der belegten Betten in den Normal- und Intensivstationen;
- dass, so wie vom Generaldirektor und vom Sanitätsdirektor des Sanitätsbetriebes mit Schreiben vom 23.04.2021, Prot. Nr. 111058/21 mitgeteilt, und angesichts der Abnahme bei den Neuinfektionen auf dem Landesgebiet, des Trends der Reduzierung der Positivitätsrate bei den Abstrich-Tests und beim RT-Index, sowie des Prozentsatzes der belegten Betten in den Normal- und Intensivstationen, die Risikoeinstufung des Landes Südtirol ein Typ-1-Szenario mit einem niedrigen Verbreitungsrisiko darstellt.

Dies erlaubt eine Neubewertung der Sicherheitsmaßnahmen in vielen Bereichen, wobei jedoch eine gezielte Tätigkeit der Nachverfolgung und des Testens beibehalten werden muss.

In Erwartung der eventuellen, auf staatlicher Ebene erlassenen Bestimmungen, wird im Schreiben weiters die Einführung innovativer Modalitäten gewünscht, wie die in der Umsetzungsphase befindlichen Initiativen zur Bescheinigung der erfolgten Impfung, der vor kurzem erfolgten Genesung von der SARS-CoV-2-Infektion oder auch die Durchführung von Anti-Covid-Tests;

- dass es somit für notwendig erachtet wird, die in der Folge angeführten Maßnahmen einzuführen;

**VERORDNET,**

dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha integrato il quadro nazionale delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus, al fine della ripresa graduale delle attività economiche e sociali;
- che il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità n. 49, relativo al periodo dal 12 al 18 aprile 2021 mostra, in generale, un miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio provinciale, con un trend di riduzione della percentuale di positività ai tamponi e dell'indice Rt, nonché della percentuale dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive;
- che in base a quanto riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria con nota dd. 23 aprile 2021, prot. n. 111058/21, considerata la diminuzione delle nuove infezioni sul territorio, il trend di riduzione della percentuale di positività ai tamponi e dell'indice Rt e della percentuale dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive, la classificazione di rischio per la Provincia di Bolzano prefigura uno scenario di tipo 1° basso rischio di diffusione.

Ciò consente la rimodulazione delle misure preventive in molteplici ambiti, mantenendo, però, un'efficace azione di tracciamento e di testing.

In attesa di eventuali disposizioni emanate a livello centrale, nella nota si auspica inoltre l'introduzione di modalità innovative, quali le iniziative in fase di implementazione relative all'attestazione di avvenuta vaccinazione, di guarigione recente d'infezione Sars-CoV-2 o ancora di esecuzione di test anti-Covid;

- che si ritiene pertanto necessario introdurre le misure di seguito specificate;

**ORDINA**



dass im Zeitraum **vom 26. April bis zum 31. Juli 2021** auf dem Landesgebiet, **vorbehaltlich anders lautender Präzisierungen**, folgende Bestimmungen angewandt werden:

#### BEWEGUNGEN

- 1) Die Bewegungen in das und aus dem Landesgebiet sind mit den im Gesetzesdekret vom 22. April 2021, Nr. 52 enthaltenen Einschränkungen zulässig.
- 2) Zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr des darauffolgenden Tages sind auf dem gesamten Landesgebiet nur jene Bewegungen erlaubt, die durch nachgewiesene Arbeitserfordernisse, gesundheitliche Gründe oder Situationen der Notwendigkeit oder Dringlichkeit (darunter die Notwendigkeit, sich zu pflegebedürftigen Personen zu begeben, Hunde zur nächstgelegenen Hundeauslaufzone zu bringen oder – nach der Arbeit – zum eigenen Wohnsitz oder zu jenem des Partners/der Partnerin zurückzukehren) begründet sind.
- 3) Für die zulässigen Bewegungen zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr des darauffolgenden Tages obliegt es den Betroffenen, das Bestehen der Umstände, welche die Bewegung erlauben, durch das Vorlegen einer Eigenerklärung laut Artikel 46 und Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, nachzuweisen. Das Land stellt den Bürgerinnen und Bürgern und den Ordnungskräften über seine Website einen Vordruck der Eigenerklärung zur Verfügung; es wird jedoch präzisiert, dass es alternativ dazu auch möglich ist, direkt bei einer Kontrolle eine Erklärung mit denselben Inhalten zu verfassen.
- 4) Es ist erlaubt, im Freien sportliche Aktivitäten oder Bewegungstätigkeiten durchzuführen, auch auf dafür ausgestatteten Flächen und in öffentlichen Parks, jedoch mit der Auflage, dass bei der sportlichen Aktivität der Abstand von mindestens 2 Metern und bei jeder anderen Aktivität mindestens ein Meter Abstand zu den anderen Personen eingehalten wird, und mit der Verpflichtung, bei der motorischen

che nel periodo **dal 26 aprile al 31 luglio 2021, salvo diversamente specificato**, si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni:

#### SPOSTAMENTI

- 1) sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio provinciale, con le limitazioni contenute nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- 2) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del/della partner);
- 3) per gli spostamenti consentiti tra le ore 22 e le ore 5 gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione della cittadinanza e delle forze dell'ordine, tramite il proprio sito web, un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
- 4) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'attività motoria. L'attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 22.00 e le ore 5.00;



Aktivität einen Schutz der Atemwege zu tragen. Sportliche und Bewegungstätigkeiten sind zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr nicht erlaubt.

- 5) Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen können mit eigener Maßnahme weitere Präzisierungen der innerhalb des Gemeindegebietes zulässigen Bewegungen erlassen.

#### HANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN

- 6) Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Dienstleistungen an der Person erfolgen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen. Das Personal und die Kundschaft müssen FFP2-Masken zum Schutz der Atemwege verwenden.
- 7) Mit Ausnahme von Apotheken, Verkaufsstellen für parapharmazeutische Produkte, Zeitungskiosken und Tabakläden sowie von Geschäften des Lebensmittelverkaufs, bleiben die Einzelhandelstätigkeiten am Sonntag geschlossen.
- 8) In den Einkaufszentren im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe g) der Handelsordnung (Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12) mit einer Mindestverkaufsfläche von 2500 Quadratmetern muss ein Sicherheitsdienst vorgesehen werden, welcher die Staffelung der Zutritte gewährleistet, um Menschenansammlungen zu vermeiden.
- 9) In den Räumlichkeiten der zulässigen Tätigkeiten ist eine Höchstanzahl von einem Kunden je 10 m<sup>2</sup> zulässig; in den Geschäften mit einer Fläche von weniger als 20 m<sup>2</sup> sind zeitgleich maximal 2 Kunden zulässig. Neben dem zwischenmenschlichen Abstand von mindestens 1 Meter muss auch gewährleistet sein, dass die Zutritte gestaffelt erfolgen und dass sich die Personen in den Räumlichkeiten nicht länger als die für den Kauf der Waren erforderliche Zeit aufhalten.
- 10) In öffentlichen und der Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten sowie in allen gewerblichen Einrichtungen besteht die Pflicht, am Eingang der Räumlichkeiten ein Schild anzubringen,

- 5) i Sindaci possono disporre con misure proprie disposizioni più restrittive in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;

#### COMMERCIO E SERVIZI

- 6) le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- 7) fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica;
- 8) nei centri commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del commercio (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
- 9) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- 10) nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di





auf dem die Höchstzahl der Personen angegeben ist, die sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten dürfen.

- 11) Unbeschadet des geltenden Verbotes von Festen gemäß Punkt 38), und bis zum 30. Juni 2021 von Messen gemäß Punkt 32), sowie der jährlich abgehaltenen Märkte, die aufgrund des Besucherzustroms diesen gleichzusetzen sind, werden Handelstätigkeiten, die auf öffentlichen Flächen in Form von Märkten stattfinden, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Anlage 1 dieser Verordnung abgehalten.

#### GASTGEWERBE UND BEHERBERGUNGSBETRIEBE

- 12) Die Tätigkeiten der Gastronomie laut Abschnitt II.D der Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, sind im Freien, bei einer Konsumierung am Tisch, mit maximal 4 Personen am Tisch, bis um 22.00 Uhr gestattet, vorausgesetzt, die in der Anlage A des genannten Landesgesetzes vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten. Die obengenannten Tätigkeiten der Gastronomie sind in geschlossenen Räumen bis um 22.00 Uhr unter der Voraussetzung des Vorweises der grünen Bescheinigung gemäß Punkt 47), bei einer Konsumierung am Tisch, mit maximal 4 Personen am Tisch, in den Restaurants nur nach Vormerkung, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen im Sinne der Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4 gestattet.

- 13) Die Tätigkeiten der Betriebe zur Verabreichung von Speisen, der Kantinen und des durchgehenden Caterings, welche Dienstleistungsverträge zur Verabreichung von Mahlzeiten an Betriebsbelegschaften / Arbeiterinnen und Arbeiter, Bedienstete / Studierende / Seniorinnen und Senioren haben, gewährleisten die vertraglich vereinbarte Dienstleistung an die Betriebe oder Körperschaften unter Einhaltung der Gesundheits- und Hygienevorschriften, des zwischenmenschlichen Abstands und der Regel der grünen Bescheinigung laut dem vorhergehenden Punkt.

persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

- 11) fermo restando il divieto di sagre di cui al punto 38) e, fino al 30 giugno 2021, di fiere di cui al punto 32) e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza;

#### RISTORAZIONE E ALBERGHI

- 12) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite all'aperto, con consumo al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 22.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale.

Le predette attività sono consentite al chiuso fino alle ore 22.00 con consumo al tavolo ed un massimo di quattro persone per tavolo, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 47), e previa prenotazione nei ristoranti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

- 13) le attività degli esercizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti a dipendenti / operai / lavoratori / studenti / anziani garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale e delle regole di cui al punto precedente;



14) Zulässig sind jedenfalls die Tätigkeiten der Gastronomie in Autobahnraststätten und Krankenhäusern, vorausgesetzt, die geltenden Mindestabstände und Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten.

15) Der Zugang zu den Beherbergungsstrukturen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Dienste setzen das Vorliegen einer grünen Bescheinigung gemäß Punkt 47) voraus.

Die Aktivitäten der Beherbergungsstrukturen auf dem Landesgebiet werden unter der Voraussetzung ausgeübt, dass die zwischenmenschlichen Abstände eingehalten werden, wobei in den Gemeinschaftsräumen ein zwischenmenschlicher Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter gewährleistet und die geltenden Protokolle, die in der Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, vorgesehenen Maßnahmen, sowie die Bestimmungen gemäß Punkt 9) (Höchstanzahl der in den Gemeinschaftsräumen anwesenden Personen) und Punkt 25) (Schutz der Atemwege) dieser Verordnung eingehalten werden müssen. Die Dienstleistungen der Beherbergungsbetriebe dürfen nur den übernachtenden Hausgästen angeboten werden, mit Ausnahme der Gastronomie, auf welche die Bestimmungen gemäß Punkt 12) angewandt werden.

16) Verboten ist der Verzehr von Speisen und Getränken in der Nähe der Lokale sowie auf Straßen, Plätzen und an sonstigen öffentlich zugänglichen Orten, falls es nicht möglich ist, den zwischenmenschlichen Abstand von zwei Metern zu Personen einzuhalten, die nicht im selben Haushalt zusammenleben.

#### BILDUNG UND AUSBILDUNG

17) Unbeschadet der Bestimmung laut Punkt 1) der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 19 vom 16.04.2021, werden die Tätigkeiten der Kleinkindbetreuungsdienste und der Kindergärten, die schulischen und didaktischen Aktivitäten in den Grund- und Mittelschulen sowie in den Musikschulen in Präsenz abgehalten. Die schulischen und didaktischen Aktivitäten werden in den Oberschulen und in den Berufsschulen für maximal 75% der

14) restano comunque consentite, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali;

15) l'accesso alle strutture ricettive è subordinato alla presentazione di una certificazione verde di cui al punto 47).

Le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo il rispetto dei protocolli vigenti, delle misure previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, delle disposizioni di cui ai punti 9) (numero massimo di persone presenti negli spazi comuni) e 25) (protezione delle vie respiratorie) della presente ordinanza.

I servizi delle strutture ricettive possono essere offerti solo agli ospiti pernottanti, fatta eccezione per la ristorazione, a cui si applicano le disposizioni di cui al punto 12);

16) è vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri tra persone non conviventi.

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

17) Fermo restando quanto disposto dal punto 1) dell'ordinanza presidenziale n. 19 del 16 aprile 2021, i servizi per la prima infanzia, le attività della scuola dell'infanzia, le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado e delle scuole di musica si svolgono in presenza. Le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali si svolgono con un massimo del 75% degli



Schülerinnen und Schüler in Präsenz erteilt. Dieses 75%-Limit kann nach verschiedenen Kriterien organisiert werden (z.B. nach Klassen, Fachrichtungen usw.), und zwar unter Berücksichtigung der Schülerbeförderung oder der Konzentration der schulischen Einrichtungen im Landesgebiet.

In den schulischen Einrichtungen mit Präsenzunterricht gilt ab dem Alter von sechs Jahren die allgemeine Pflicht, einen Schutz der Atemwege zu tragen, und zwar unabhängig vom Personenabstand. Für Personen mit Krankheiten oder Beeinträchtigungen, die mit dem Tragen einer Maske unvereinbar sind sowie für jene, die mit diesen Personen interagieren und sich dadurch in derselben Unvereinbarkeitssituation befinden, muss die Notwendigkeit der Befreiung von der Maskenpflicht aus gesundheitlichen Gründen mit einem ärztlichen Zeugnis eines Hausarztes/einer Hausärztin des Gesundheitssystems oder eines/einer vertragsgebundenen Kinderarztes/Kinderärztin freier Wahl des Gesundheitssystems bescheinigt werden.

- 18) Bildungsreisen, Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen, die von schulischen und nicht-schulischen Einrichtungen organisiert werden, sind ausgesetzt.

Führungen und didaktische Ausflüge, Schulcamps und sonstige wie auch immer genannte Ausflüge, die von schulischen und nichtschulischen Einrichtungen organisiert werden, können innerhalb der Provinz durchgeführt werden; vorausgesetzt ist das Einhalten der Schutzmaßnahmen und der Sicherheitsprotokolle der jeweiligen Einrichtung sowie die Berücksichtigung der Einschränkungen und Kapazitäten der verwendeten Verkehrsmittel.

- 19) Wenn eine Führungskraft des Kindergartens Kenntnis über das positive COVID-19-Testergebnis eines Kindes, einer pädagogischen Fachkraft oder eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin für Integration des jeweiligen Kindergartens erlangt, verfügt sie auf Grundlage der ihr vorliegenden Informationen und in Erwartung der Handlungsanweisungen

studenti e studentesse in presenza. Il predetto limite del 75% può essere diversamente modulato (p.es. anche per classi, indirizzi, ecc.), in considerazione delle esigenze di trasporto, della dimensione e della concentrazione delle istituzioni scolastiche sul territorio.

Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale.

Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione deve essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale appartenente al servizio sanitario o pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario;

- 18) Sono sospesi i viaggi di istruzione e le iniziative di scambio o gemellaggio organizzate da enti scolastici e non scolastici.

Le visite didattiche, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite comunque denominate e organizzate da enti scolastici e non scolastici possono essere effettuate all'interno del territorio provinciale, col presupposto che le misure di protezione ed i protocolli di sicurezza della rispettiva struttura siano rispettati e che si tenga conto delle limitazioni e delle capacità dei mezzi di trasporto utilizzati;

- 19) qualora un/una dirigente di una scuola dell'infanzia venga a conoscenza del risultato positivo al test per il COVID-19 di un bambino/una bambina, un collaboratore /una collaboratrice pedagogico /pedagogica o all'integrazione, dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione e in attesa delle istruzioni dell'Azienda Sanitaria, la sospensione



des Sanitätsbetriebs die Aussetzung der pädagogischen Tätigkeit in Präsenz und leitet gegebenenfalls die hygienische Sanierung in die Wege.

- 20) Sitzungen und Versammlungen in Präsenz sind in den Schulen oder Schuldirektionen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregeln erlaubt; ebenso können Fortbildungsveranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregeln in Präsenz organisiert werden.
- 21) Die von Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, vorgesehenen Betreuungs- und Begleitungsangebote können, unter Einhaltung der für die jeweiligen Tätigkeiten vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Verhaltensregeln, angeboten werden.
- 22) Die Universitäten, die Einrichtungen der Weiterbildung und der Berufsbildung erstellen auf der Grundlage des epidemiologischen Verlaufs Organisationspläne für die didaktischen und die Lehrplamtätigkeiten, die über Fernunterricht beziehungsweise in Präsenz abgehalten werden; diese Organisationspläne berücksichtigen die Bildungserfordernisse und die Entwicklung der Pandemie-Situation auf Landesebene sowie die entsprechenden gesundheitlichen Sicherheitsanforderungen. Die genannten Pläne müssen vom Sanitätsbetrieb validiert werden. Diese Bestimmungen werden auch auf die Höheren Kunst-, Musik und Tanzausbildungsschulen angewandt, ausgenommen jene Tätigkeiten, die zwangsläufig in Präsenz stattfinden müssen.
- Mit dem Vorlage der grünen Bescheinigung laut Punkt 47) dürfen die Übungen und die Ausbildungskurse der Freiwilligen Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr sowie jene für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und aktiven Mitglieder der ehrenamtlich tätigen Organisationen, welche den operativen Einrichtungen des Bevölkerungsschutzes des Landes angehören, fortgeführt werden.

dell'attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione;

- 20) le riunioni e gli incontri presso le scuole o presso le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza da applicare e delle regole sulla distanza interpersonale;
- 21) l'offerta dei servizi di assistenza e accompagnamento previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è possibile nel rispetto delle regole generali e specifiche previste per i diversi tipi di attività;
- 22) le università, le strutture di educazione permanente e della formazione professionale predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. I predetti piani devono essere validati dall'Azienda Sanitaria.
- Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
- Con presentazione della certificazione verde di cui al punto 47), possono altresì proseguire le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale.





23) Die öffentlichen Verwaltungen sind unter ständiger Berücksichtigung der epidemiologischen Entwicklung aufgerufen, alle geeigneten organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um die höchstmögliche Anwendung agiler Arbeitsmodelle zu gewährleisten – dies auch angesichts der Notwendigkeit, die Mobilität zu entlasten und die Ansteckungsgefahren zu verringern – sowie um die Qualität und Effektivität der Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu garantieren.

24) Innerhalb der öffentlichen Verwaltung finden Sitzungen ausschließlich im Online-Modus statt, es sei denn, es gibt berechnete Gründe für eine Ausnahme.

25) Auswahlprüfungen im Rahmen von Wettbewerben, die von öffentlichen Verwaltungen ausgeschrieben werden, dürfen stattfinden, sofern die Teilnahme von maximal dreißig Kandidatinnen und Kandidaten pro Prüfungssession oder -ort vorgesehen ist, stets unter Einhaltung der Bestimmungen und Protokolle dieses Bereiches. Allfällige Ausnahmeregelungen können mit einer eigenen Maßnahme vorgesehen werden. Im Rahmen der Bildung und Weiterbildung, werden die im Bereich der staatlichen Ausschreibungen angesetzten Auswahlverfahren gemäß den Modalitäten der nationalen Bestimmungen abgehalten. Ebenfalls zugelassen ist die Abhaltung in Präsenz der Prüfungen zur Feststellung der Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache sowie von Fremdsprachen, welche für den Zugang zum öffentlichen Dienst notwendig sind und nicht im Online-Modus abgelegt werden können. Zusätzlich zu den bereits geltenden Sicherheitsmaßnahmen werden die Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Prüfungssälen verstärkt.

#### SCHUTZ DER ATEMWEGE SOWIE SICHERHEITSABSTÄNDE

26) Es besteht die Pflicht, immer einen Schutz der Atemwege bei sich zu haben und diesen an allen geschlossenen Orten, mit Ausnahme der eigenen Wohnung, zu tragen sowie an sämtlichen

23) Tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile del lavoro agile - data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;

24) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;

25) sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati e candidate non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova e nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di settore. Eventuali deroghe possono essere disposte con apposito provvedimento.

Nell'ambito dell'istruzione e formazione, le prove selettive relative a bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui alla normativa nazionale.

È altresì ammesso lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca, ladina e di lingue straniere, necessari per l'accesso al pubblico impiego e per i quali non è possibile lo svolgimento in modalità a distanza. Oltre alle misure di sicurezza già in vigore, vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d'esame.

#### PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA

26) È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, a



Orten im Freien, mit Ausnahme jener Orte, an denen es aufgrund der Beschaffenheit und angesichts der Umstände gewährleistet ist, dass nicht zusammenlebende Personen dauerhaft voneinander isoliert bleiben; aufrecht bleiben in jedem Fall die Protokolle für die Schule und für die Tätigkeiten der Wirtschaft, der Produktion, der Verwaltung, des Sozialbereichs sowie die Richtlinien für den Verzehr von Speisen und Getränken. Von den genannten Pflichten ausgenommen sind:

- a) Personen, die eine sportliche Tätigkeit betreiben,
- b) Kinder unter 6 Jahren,
- c) Personen mit Krankheiten oder Behinderungen, die mit dem Tragen einer Maske unvereinbar sind, sowie Personen, welche mit diesen interagieren und sich daher in derselben Unvereinbarkeitssituation befinden.

27) In öffentlichen städtischen und außerstädtischen Verkehrsmitteln und in den Räumlichkeiten der zugelassenen Einzelhandelstätigkeiten gilt die allgemeine Pflicht, zum Schutz der Atemwege FFP2-Masken oder gleichwertige Schutzvorrichtungen zu tragen. Befreit von dieser Pflicht sind Personen unter 12 Jahren; diese dürfen andere Vorrichtungen zum Schutz der Atemwege verwenden.

Die Agentur für Bevölkerungsschutz stellt den ehrenamtlichen und Wohltätigkeitsorganisationen die FFP2- oder gleichwertige Masken zur Verfügung, damit sie diese an die von ihnen betreuten bedürftigen Personen verteilen können.

28) Im öffentlichen Personennahverkehr und bei den Seilbahnanlagen dürfen maximal 50% der gewöhnlichen Förderkapazität, vorbehaltlich spezieller Ermächtigungen, genutzt werden, und zwar unter strikter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen.

29) Öffentliche Kundgebungen dürfen nur in statischer Form abgehalten werden, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4. Die Verabreichung von Speisen und Getränken in geschlossenen

exzeptionen der Fälle in denen, für die charakteristische der Orte o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di alimenti e bevande.

Sono esclusi dai predetti obblighi:

- a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
- c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità;

27) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti.

Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, che possono utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso.

L'Agenzia per la Protezione civile fornisce le mascherine FFP2 o equivalenti alle associazioni di volontariato e solidarietà, affinché siano distribuite alle persone bisognose da esse assistite;

28) nell'ambito del trasporto pubblico locale e per tutti gli impianti a fune, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore;

29) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4. È in ogni caso vietata,



Räumen und im Freien ist dabei in jedem Fall verboten.

- 30) Es besteht die Pflicht, zwischen den Personen einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter einzuhalten, vorbehaltlich der ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen.
- 31) Unbeschadet der Möglichkeit, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit eigenen Maßnahmen weitere Einschränkungen verfügen, ist der Zugang der Öffentlichkeit zu Parks und öffentlichen Gärten unter der Voraussetzung gestattet, dass das Verbot von Menschenansammlungen beachtet wird, zwischen den Personen ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird und der vorgeschriebene Atemwegsschutz getragen wird. Minderjährigen ist der Zugang zu Spielplätzen in Parks und öffentlichen Gärten für Erholungs- oder Freizeitaktivitäten gestattet, sofern die Sicherheitsmaßnahmen laut Anhang A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, beachtet werden.

#### VERANSTALTUNGEN, AUFFÜHRUNGEN UND VERSAMMLUNGEN

- 32) Ausgesetzt sind alle organisierten öffentlich zugänglichen Veranstaltungen jedweder Art, einschließlich Kulturveranstaltungen, Veranstaltungen mit Freizeit-, Sport- oder Messecharakter, unabhängig davon, ob sie an öffentlichen oder an privaten Orten stattfinden, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen.
- 33) Öffentlich zugängliche Aufführungen in Theatern, Konzertsälen, Kinos und an anderen öffentlich zugänglichen Orten, auch im Freien, werden ausschließlich mittels Zuweisung von vorgemerkten Sitzplätzen durchgeführt. Es wird die Einhaltung der geltenden Richtlinien und des Personenabstandes von mindestens einem Meter gewährleistet, sowohl für die nicht im selben Haushalt zusammenlebenden als auch für das Personal. Zugelassen ist eine Besetzung von nicht mehr als 50 % der genehmigten Höchstkapazität; bei Aufführungen im Freien dürfen nicht mehr

sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di alimenti e bevande;

- 30) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
- 31) salva la possibilità dei Sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie; è consentito l'accesso dei minori alle aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e della presente ordinanza.

#### EVENTI, SPETTACOLI E RIUNIONI

- 32) Sono sospesi tutti gli eventi organizzati, aperti al pubblico, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, salvo quanto di seguito disposto;
- 33) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione di posti a sedere preassegnati. Viene assicurato il rispetto delle linee guida vigenti e della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata; il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500



- als 1000 Zuschauer/innen anwesend sein, bei Aufführungen in geschlossenen Räumen nicht mehr als 500 Zuschauer/innen pro Saal.
- 34) Ab dem 15. Juni 2021 ist die Veranstaltung von Messen in Präsenz und ab dem 1. Juli 2021 die Abhaltung von Tagungen und Kongressen in Präsenz erlaubt, und zwar unter Einhaltung der Modalitäten und Einschränkungen, die in der Anlage A des Landesgesetzes vom 08. Mai 2020, Nr.4 vorgesehen sind.
- 35) Die Proben und Aufführungen von Chören und Musikkapellen sind ausgesetzt, außer wenn die Proben in Gruppen mit maximal 15 Personen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Anlage A des Landesgesetzes 4/2020 durchgeführt werden.
- 36) Museen und andere kulturelle Einrichtungen und Orte, einschließlich Bibliotheken, Archive, Einrichtungen der Jugendarbeit sowie Bildungshäuser und Weiterbildungseinrichtungen, sind für das Publikum zugänglich. Jugendarbeit ist unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen erlaubt.
- 37) Dort wo die Tätigkeiten laut den Punkten 33) bis 36) in Innenräumen durchgeführt werden, setzt der Zugang zur Einrichtung das Vorweisen einer grünen Bescheinigung gemäß Punkt 47) dieser Verordnung voraus;
- 38) Aktivitäten, die in Tanzlokalen und Diskotheken stattfinden, bleiben weiterhin ausgesetzt. Feste sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien sind verboten, einschließlich jener im Anschluss an zivile oder religiöse Zeremonien. Dorffeste jeglicher Art sind verboten. Die Tätigkeiten von Spiel- und Bingosälen, Wettannahmestellen sowie von Kasinos sind ausgesetzt.
- 39) Bis zum 30. Juni 2021 sind die Aktivitäten von Themen- und Vergnügungsparks ausgesetzt. Ab dem 1. Juli 2021 sind diese Aktivitäten erlaubt, und zwar unter Einhaltung der Modalitäten und Einschränkungen, die in der Anlage A des Landesgesetzes vom 08. Mai 2020, Nr. 4.
- per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
- 34) a partire dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza di fiere e a partire dal 1° luglio 2021 è consentito lo svolgimento in presenza convegni e congressi, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4;
- 35) sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande, ad eccezione delle prove in gruppi di massimo 15 persone, nel rispetto delle disposizioni secondo l'allegato A della legge provinciale 4/2020;
- 36) sono aperti al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi biblioteche, archivi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente. È consentito il servizio giovani, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
- 37) laddove le attività di cui ai punti da 33) a 36) siano svolte all'interno, l'accesso alle strutture è condizionato alla presentazione di una certificazione verde di cui al punto 47) della presente ordinanza;
- 38) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre di qualunque genere. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- 39) fino al 30 giugno 2021 sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. A partire dal 1° luglio 2021 tali attività sono consentite nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'allegato A della legge provinciale n. 8 del 4 maggio 2020.



## SPORT

40) Die Tätigkeiten der Schwimmbäder und Schwimmzentren sowie die in geschlossenen Räumen praktizierten Tätigkeiten von Turnhallen, Fitnesszentren, und wie auch immer bezeichneten Sportzentren sind ausgesetzt. Die Aussetzung gilt weder für Turnhallen mit verpflichtenden Gesundheitseinrichtungen noch für jene, die Dienstleistungen im Rahmen der wesentlichen Betreuungsstandards bzw. Rehabilitations- oder therapeutische Tätigkeiten erbringen, und zwar ausschließlich für diese Dienste.

Ab dem 15. Mai 2021 sind die Tätigkeiten von Freibädern und Schwimmzentren im Freien unter Einhaltung der im Anhang A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, vorgesehenen Maßnahmen erlaubt.

Ab dem 1. Juni 2021 sind die Tätigkeiten von Turnhallen, Fitnesszentren, Hallenbädern und wie auch immer bezeichneten Sportzentren laut dem ersten Satz dieses Punktes unter Einhaltung der im Anhang A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4 vorgesehenen Maßnahmen erlaubt.

In geschlossenen Räumen ist es erlaubt, dass Einzelpersonen oder Personen desselben Haushalts unter Anweisung eines Trainers/einer Trainerin (*Personal Training*) eine der genannten Tätigkeiten ausüben, sofern immer ein zwischenmenschlicher Abstand von mindestens 2 Metern eingehalten wird, die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen befolgt werden, sich keine weitere Person im selben Raum aufhält und dieser gelüftet und gereinigt wird. Die Benutzung von Umkleieräumen und Duschen ist untersagt.

41) Erlaubt sind ausschließlich die Sportveranstaltungen und -wettkämpfe von nationalem und internationalem Interesse laut Artikel 18 Absatz 1 des DPMR vom 2. März 2021 sowie vergleichbare Sportveranstaltungen und -wettkämpfe, die von den Sportdachverbänden organisiert werden, stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie unter Einhaltung der Sicherheitsprotokolle des zuständigen Sportfachverbands. Die Trainingseinheiten der Athletinnen und Athleten, die an den

## SPORT

40) Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni;

A partire dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori all'aperto, nel rispetto delle misure previste dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.

A decorrere dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre, centri fitness, piscine al chiuso e centri sportivi comunque denominati, di cui al primo periodo del presente numero, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.

Nei luoghi chiusi è comunque consentito lo svolgimento di una delle suddette attività da parte di una sola persona o di persone tra loro tutte conviventi, sotto la guida di un/una personal trainer, purché sia sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri, siano rispettate le misure di sicurezza e di igiene, nello stesso locale non siano presenti altre persone e l'ambiente sia arieggiato e pulito. È vietato l'utilizzo di spogliatoi e docce;

41) sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale di cui all'articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.

Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono





zugelassenen Sportveranstaltungen und -wettkämpfen teilnehmen, sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie unter Einhaltung der Sicherheitsprotokolle des zuständigen Sportfachverbands erlaubt. In Bezug auf die Anwesenheit vom Publikum bei Sportveranstaltungen und -wettkämpfen findet die geltende staatliche Regelung Anwendung.

42) Zusätzlich zu den laut Punkt 41) zugelassenen Trainingseinheiten ist im Freien jede sportliche Tätigkeit erlaubt, einschließlich Mannschafts- und Kontaktsport, vorausgesetzt, sie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Einhaltung der Sicherheitsprotokolle statt. Die Benutzung von Umkleieräumen und Duschen ist für diese Tätigkeiten untersagt.

43) Die Teilnahme an den in den Punkten 40) bis 42) vorgesehenen Tätigkeiten setzt die Vorlage der grünen Bescheinigung gemäß Punkt 47) dieser Verordnung voraus, falls die Aktivität nicht individuell oder gemeinsam von zusammenlebenden Personen ausgeübt wird.

44) Unbeschadet der Sicherheitsprotokolle des zuständigen Sportfachverbands sind für die Teilnahme an den im Sinne von Punkt 40), Punkt 41) und Punkt 42) dieser Dringlichkeitsmaßnahme erlaubten Tätigkeiten auch die Tests zulässig, die in den Schulen im Rahmen des vom Südtiroler Sanitätsbetrieb organisierten Pilotprojekts zum Monitoring der Verbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen unter der Südtiroler Bevölkerung durchgeführt werden.

45) Bis zum 30. Juni 2021 sind die Tätigkeiten von Wellness- und Thermalanlagen ausgesetzt, ausgenommen jene im Rahmen von verpflichtenden Gesundheitseinrichtungen und jene im Rahmen wesentlicher Betreuungsstandards, beschränkt auf die diesbezüglichen Tätigkeiten. Ab dem 1. Juli 2021 sind diese Aktivitäten erlaubt, unter Einhaltung der Maßnahmen gemäß Anlage A des Landesgesetzes vom 08. Mai 2020, Nr.4 enthalten sind.

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza. Per quanto riguarda la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive si applica la disciplina nazionale vigente;

42) in aggiunta alle sessioni di allenamento di cui al punto 41), è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, purché senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per tali attività è vietato l'utilizzo di spogliatoi e docce;

43) la partecipazione delle attività di cui ai punti da 40) a 42) è condizionata alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 47) della presente ordinanza, se l'attività non è svolta in forma individuale o tra conviventi;

44) fermi restando i protocolli di sicurezza della federazione sportiva competente, per la partecipazione alle attività consentite di cui ai punti 40), 41) 42) della presente ordinanza, è ammesso anche il test effettuato nelle scuole nell'ambito del progetto sperimentale avviato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione altoatesina;

45) fino al 30 giugno 2021 sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali prestazioni. A partire dal 1° luglio 2021 tali attività sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



46) Um die Verbreitung des Virus am Arbeitsplatz weiter einzudämmen und eine Aussetzung der Tätigkeiten zu verhindern, werden in allen Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbereichen – einschließlich jenen der öffentlichen Verwaltung – geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Ansteckungsgefahr unter den Angestellten und der Kundschaft so weit wie möglich zu vermeiden. Nach Rücksprache mit den Gewerkschaften werden die Sicherheitsprotokolle ergänzt; dabei muss vorgesehen werden, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelmäßig auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden. Die genannten Tests werden gemäß den vom Sanitätsbetrieb festgelegten Verfahren durchgeführt.

#### GRÜNE BESCHEINIGUNGEN

47) Für die Zwecke dieser Dringlichkeitsmaßnahme ist unter der Bezeichnung "grüne Bescheinigung" eine Bescheinigung zu verstehen, die der Südtiroler Sanitätsbetrieb oder eine andere Gesundheitsbehörde auf der Grundlage spezifischer Protokolle zum Nachweis einer der folgenden Situationen ausstellt:

- a) erfolgte Impfung gegen SARS-CoV-2;
- b) Genesung von einer Infektion mit dem SARS-CoV-2;
- c) durchgeführter SARS-CoV-2-Tests mit negativem Ergebnis.

#### WEITERE BESTIMMUNGEN

48) Wirtschaftstätigkeiten, Einzelhandels-tätigkeiten und Dienstleistungen werden unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen und -protokolle ausgeübt bzw. erbracht, insbesondere im Hinblick auf die Durchführung von Tests zur Feststellung des SARS-CoV-2-Virus beim Personal anbelangt.

49) Bank-, Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen bleiben in Übereinstimmung mit den bestehenden Protokollen weiterhin gewährleistet.

50) Falls die Sicherheitsprotokolle für die Tätigkeiten der Wirtschaft und der Produktion Risikoaufgaben festlegen, für welche die periodische Wiederholung von

46) Al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi – incluse quelle della pubblica amministrazione – vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela. Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV-2. I predetti test vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria.

#### CERTIFICAZIONI VERDI

47) Ai fini della presente ordinanza per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie comprovanti una delle seguenti fattispecie:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
- c) l'effettuazione di un test per la rivelazione del SARS-CoV-2 con risultato negativo.

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI

48) le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione di test per la rivelazione del SARS-CoV-2 da parte del personale;

49) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;

50) qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica



- Antigen-Tests nötig ist, stellt das Land das dafür erforderliche Material zur Verfügung.
- 51) Ermitteln die Sicherheitsprotokolle für Produktions- und Wirtschaftstätigkeiten Risikoaufgaben, für welche die periodische Wiederholung von Antigen-Tests erforderlich ist, stellt das Land das dafür erforderliche Material zur Verfügung.
- 52) Religiöse Zeremonien erfolgen unter Einhaltung der auf der Website der Autonomen Provinz Bozen veröffentlichten Protokolle, während im Hinblick auf die Personenabstände und die Art des Schutzes der Atemwege die entsprechenden Bestimmungen laut Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, anzuwenden sind.
- 53) Begleitpersonen von Patientinnen und Patienten dürfen sich nicht in den Warteräumen und Gängen der Notaufnahme und der Empfangs- und Erste-Hilfe-Abteilung aufhalten, es sei denn, das verantwortliche medizinische Personal erteilt ausdrücklich andere Anweisungen.
- 54) Der Zugang der Besucherinnen und Besucher zu den sozialen und sozialgesundheitlichen Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage von spezifischen Protokollen, welche die Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen und zum Schutz der Gesundheit von Nutzerschaft und Personal festlegen.
- 55) Für die Dauer des Notstands kann das Land den Gemeinden oder von den Gemeinden beauftragten Trägern Immobilien oder Immobilienteile, sowohl im Eigentum des Landes als auch Dritter, zur Führung von Unterbringungseinrichtungen für Obdachlose zur Verfügung stellen. Ebenfalls können diesen Immobilienteile zur Verfügung gestellt werden, welche zur Führung staatlicher Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber genutzt werden, zur Schaffung vorübergehenden Wohnraums für die in diesen Einrichtungen aufgenommenen Personen, in deren Fall das staatliche Aufnahmeprojekt bereits abgeschlossen
- dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;
- 51) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- 52) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
- 53) è fatto divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- 54) l'accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
- 55) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora. Può inoltre mettere loro a disposizione parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che siano giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali sia in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;



ist und sich der Übergang zu einer autonomen Wohnform in der Vorbereitungsphase befindet.

- 56) Mit Bezug auf die von der Südtiroler Einzugsdienste AG gewährten Ratenzahlungspläne, die am 8. März 2020 behingen, sowie auf die Verfügungen, mit denen die bis zum 30. April 2021 eingereichten Anträge angenommen wurden bzw. werden, ist die Verwirkung der Möglichkeit einer Ratenzahlung bei Nichtbegleichung von zehn Raten vorgesehen, auch wenn diese nicht aufeinander folgen.
- 57) Die Amtsdauer der im Amt befindlichen, kurz vor dem Verfall stehenden oder bereits verfallenen Organe der Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien wird bis zu jenem Zeitpunkt verlängert, zu dem sich die Situation in Zusammenhang mit dem COVID-19-Notstand so verbessert hat, dass wieder Wahlen stattfinden können.
- 58) Die Amtsdauer der im Amt befindlichen, kurz vor dem Verfall stehenden oder bereits verfallenen Organe der Komitees für die Verwaltung von Gemeinnutzungsgütern im Sinne des Landesgesetzes vom 12. Juni 1980, Nr. 16, wird bis zu jenem Zeitpunkt verlängert, zu dem sich die Situation in Zusammenhang mit dem COVID-19-Notstand so verbessert hat, dass wieder Wahlen stattfinden können.
- 59) Für die Zeit des Notstandes können Agrargemeinschaften im Sinne des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1959, Nr. 2, und des Landesgesetzes vom 25. August 1966, Nr. 9, sowie die Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter im Sinne des Landesgesetzes vom 12. Juni 1980, Nr. 16, – auch in Abweichung von den Satzungsbestimmungen – in digitaler Form oder nach vorheriger schriftlicher Befragung, Beschlüsse fassen.
- 60) Für die Dauer des Notstands können die Träger der Sozialdienste laut Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, die befristete Aufnahme von unbedingt erforderlichem Ersatzpersonal vornehmen sowie unbedingt erforderliche zusätzliche befristete Aufnahmen
- 56) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 30 aprile 2021, la decadenza del beneficio della rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
- 57) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
- 58) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei comitati per l'amministrazione dei beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
- 59) per la durata dello stato di emergenza le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e della legge provinciale 25 agosto 1966, n. 9, nonché le amministrazioni dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, possono assumere deliberazioni in forma digitale o previa consultazione scritta, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie;
- 60) per la durata dello stato di emergenza i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego pubblico, ma comunque nel



außerhalb des Stellenplans, um den gesundheitlichen Notstand mit seinen Auswirkungen zu bewältigen, auch abweichend von den ordentlichen Auswahlverfahren und den allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zum Dienst. Davon unberührt bleiben die beruflichen Voraussetzungen. Die Rekrutierung von Personal kann auch durch die Vergabe externer Aufträge an Personen oder Dienstleistungsunternehmen erfolgen, oder dadurch, dass die öffentliche Verwaltung Personal zur Verfügung stellt oder Personal im Ruhestand wiedereinstellt.

rispetto dei relativi requisiti professionali, all'assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo fuori pianta organica strettamente necessario a far fronte all'emergenza sanitaria e alle sue conseguenze. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l'assunzione di persone collocate a riposo;

61) Die Tätigkeiten laut den Punkten 88) bis 92) der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 24/2020, mit der Änderung laut Punkt 2) der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 33 vom 31. Juli 2020, werden bis zum Ende des Notstands unter Einhaltung der ordentlichen Verfahren zur Wahl des Vertragspartners und zur Personalauswahl durchgeführt.

61) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell'ordinanza presidenziale n. 24/2020, con la modifica di cui al punto 2) dell'ordinanza presidenziale n. 33 del 31 luglio 2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;

62) Sämtliche Bestimmungen der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 36 vom 27. August 2020 sind bis zum Ende des Notstands verlängert.

62) tutte le disposizioni dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 36 del 27 agosto 2020 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza;

63) Die Bestimmungen zur Arbeit im Privatsektor werden auch auf die Tätigkeiten der Betriebspraktika und der innerbetrieblichen Ausbildungspraktika angewandt.

63) le disposizioni relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e ai tirocini formativi svolti all'interno delle imprese;

64) Auf Baustellen gewährleisten der Baustellenleiter/die Baustellenleiterin und der jeweilige Vorarbeiter/die jeweilige Vorarbeiterin, dass die Belegschaft die Sicherheitsprotokolle einhält. Der Sicherheitskoordinator/Die Sicherheitskoordinatorin wacht im Rahmen der eigenen Zuständigkeit über die Einhaltung der genannten Kontrollaufgaben.

64) nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'adempimento dei predetti compiti di controllo.

#### **FOLGENDES WIRD EMPFOHLEN:**

a) Die beruflichen Tätigkeiten im privaten Sektor werden, sofern möglich, über agile Arbeitsformen oder im Online-Modus ausgeübt. Sitzungen sollten, falls möglich, ebenfalls im Online-Modus stattfinden.

#### **RACCOMANDA**

a) che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Le riunioni si devono svolgere, se possibile, in modalità a distanza;





b) Es wird dringend empfohlen, in der eigenen Wohnung neben den Bewohnerinnen und Bewohnern keine weiteren Personen zu empfangen, außer aus Arbeitsgründen oder in unbedingt notwendigen Fällen. Es wird empfohlen, auch innerhalb der eigenen Wohnung in Anwesenheit haushaltsfremder Personen eine Vorrichtung zum Schutz der Atemwege zu tragen.

b) riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità. È altresì raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Die Nichtbeachtung der in dieser Dringlichkeitsmaßnahme festgelegten Maßnahmen wird gemäß Artikel 4 des Gesetzesdekrets vom 25. März 2020, Nr. 19, abgeändert durch das Umwandlungsgesetz Nr. 35/2020, und gemäß dem Gesetzesdekret vom 16. Mai 2020, Nr. 33, umgewandelt durch das Gesetz Nr. 74/2020 bestraft.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, e dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020.

Diese Dringlichkeitsmaßnahme ist an die Allgemeinheit gerichtet und wird daher auf der institutionellen Internetseite der Autonomen Provinz Bozen veröffentlicht sowie im Amtsblatt der Region gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2; sie wird zudem dem Ministerratspräsidenten und dem Regierungskommissär für die Provinz Bozen übermittelt.

La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.

Arno Kompatscher

Der Landeshauptmann und  
Sonderbeauftragte für den COVID-19-  
Notstand

Il Presidente della Provincia e Commissario  
speciale per l'emergenza COVID-19

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher  
Data:23/04/2021 16:16:40

Anlagen:

Allegati:

1) Spezifische Maßnahmen für die Märkte

1) Misure specifiche per i mercati



## ANLAGE 1

### Spezifische Maßnahmen für die Märkte

1. Im Fall von Märkten, bei denen sich die Marktstände gegenüberstehen, muss die Breite des dazwischen liegenden Durchgangs für die Kundschaft in der Regel mindestens 3,5 m betragen.
2. Die in einer Reihe nebeneinander liegenden Marktstände müssen seitlich jeweils einen Abstand von 80 cm haben; die Betreiber der betreffenden Stände müssen in jedem Fall einen zwischenmenschlichen Abstand von einem Meter einhalten.
3. Der Zwischenraum von 80 cm, der sich bei den nebeneinander liegenden Marktständen gemäß Punkt 2 bildet, darf von der Kundschaft nicht als Durchgang verwendet werden und muss von den Marktstandbetreibern abgesperrt werden.
4. Die Marktstandbetreiber müssen ebenso wie die Kundinnen und Kunden einen Schutz der Atemwege tragen und einen zwischenmenschlichen Abstand von mindestens einem Meter einhalten, so wie in den geltenden Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Menschenansammlungen müssen auf jeden Fall vermieden werden.
5. Vorrichtungen zur Desinfektion der Hände müssen jederzeit in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen und direkt zugänglich sein.
6. Beim Einkauf von Lebensmitteln und Getränken besteht die Pflicht, Einweghandschuhe zu verwenden. Der Marktstandbetreiber muss die Einweghandschuhe zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall müssen die Hände im Ein- und Ausgangsbereich des Marktes desinfiziert werden.
7. Falls die Abstände laut Absatz 1 nicht eingehalten werden können, muss die Marktfläche durch Sperren eingegrenzt werden; zudem muss ein Ordnungsdienst eingesetzt werden, der den Ein- und Ausgang regelt und gewährleistet, dass der Markt von nicht mehr als einer Person pro 10 m<sup>2</sup> besucht wird. Zur Berechnung dieses Verhältnisses wird die gesamte Marktfläche herangezogen. Falls die

## ALLEGATO 1

### Misure specifiche per i mercati

1. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all'altro, il passaggio per la clientela tra le due file di banchi deve essere di regola di almeno 3,5 m.
2. I banchi di mercato disposti in fila devono essere a una distanza di 80 cm l'uno dall'altro; i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
3. Lo spazio di 80 cm tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e deve essere chiuso dai gestori.
4. Gestori dei banchi di mercato e clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi delle vigenti misure di sicurezza. Si devono in ogni caso evitare assembramenti.
5. Si deve garantire un'ampia disponibilità di dispositivi per la disinfezione delle mani in postazioni facilmente accessibili.
6. Durante l'acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio l'uso di guanti "usa e getta", che devono essere forniti dal gestore del banco. Le mani devono essere comunque disinfettate all'entrata e all'uscita dell'area del mercato.
7. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l'area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d'ordine. Questo deve regolare l'accesso e l'uscita della clientela e garantire che il mercato sia frequentato da al massimo 1 cliente ogni 10 mq. Per il calcolo del rapporto cliente/10 mq si considera l'intera area in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le



Beschaffenheit des Ortes eine solche Organisation nicht zulässt, müssen die Gemeinden, auch in Abweichung ihrer Verordnungen, den Markt so auf mehrere Flächen aufteilen, dass eine der beiden Lösungen angewandt werden kann.

8. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge muss auf jeden Fall gewährleistet sein.

9. An den Zugängen zu den Märkten muss die Kundschaft über den einzuhaltenden Sicherheitsabstand von einem Meter, die Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atemwege und über sonstige zu beachtende Sicherheitsmaßnahmen informiert werden.

caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.

8. Deve essere in ogni caso garantito l'accesso ai mezzi di soccorso.

9. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe in ogni caso a disposizione informazioni per la clientela in merito all'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di 1 m, all'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.